



Proposta di legge recante: “Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici.”

F.to Michele Comito

Proposta di legge recante: “Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici.”

Relazione descrittiva

La tassa automobilistica (c.d. “bollo auto”) è un tributo che grava annualmente su autoveicoli e motoveicoli immatricolati in Italia in funzione della loro potenza effettiva.

Le competenze in materia di tasse automobilistiche, per effetto dell’art. 17, comma 10, della legge n. 449/1997, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”, sono state devolute alle Regioni e alle Province autonome e, in attuazione della suddetta disposizione, è stato successivamente approvato il D.M. n. 418/1998.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma disciplina in modo differenziato la riscossione della tassa automobilistica che si presenta disorganica nelle varie aree del Paese, generando talvolta una disparità fiscale, a fronte di esenzioni, riduzioni e applicazione della tassa ordinaria.

Un esempio di quanto sopra è costituito dal trattamento fiscale dei veicoli ultraventennali, ovvero gli autoveicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni dall’anno di fabbricazione la cui disciplina fiscale è estremamente variegata.

L’attuale situazione del parco circolante nazionale, che nel nostro Paese è uno dei più anziani nel panorama dell’Unione Europea, fa emergere che oggi sono concessi ingiustificati benefici fiscali a favore di autovetture che nella quasi totalità dei casi non possono essere considerate di interesse storico e collezionistico, bensì soltanto vecchie e quindi inquinanti e peraltro prive di moderni e adeguati sistemi di sicurezza per la circolazione stradale.

La normativa attualmente in vigore, quindi, non tutela i veicoli effettivamente storici, favorendo al contrario la circolazione di veicoli vecchi, pericolosi e altamente inquinanti e, ad oggi, i registri che possono rilasciare il certificato di rilevanza storica (CRS), sono soltanto quelli elencati al comma 4 dell’articolo 60 del Codice della Strada.

La proposta emendativa intende intraprendere un percorso di contenimento degli abusi e facilitare la liberalizzazione del settore riducendo gli oneri a carico di chi effettivamente tutela un patrimonio culturale e tecnologico del mondo motoristico.

Infatti, gli enti e le associazioni indicati nella norma potranno certificare la storicità soltanto nei confronti di quei veicoli che oltre ad essere conservati nel loro stato originario, effettivamente presentano una rilevanza storica e collezionistica per essere stati inclusi nella lista di salvaguardia predisposta dal registro ACI Storico.

ACI Storico, infatti, è l’associazione che per specifica delega dell’Automobile Club d’Italia (Ente pubblico non economico senza finalità di lucro) attua le finalità statutarie dell’Ente in materia di

motorismo storico-collezionistico. Il Registro adotta criteri di selezione assai rigorosi ed è dotato di una predeterminata lista di salvaguardia nella quale sono elencati i modelli di effettivo interesse storico e collezionistico.

Data la grande quantità di auto circolanti in Italia con un'anzianità minima di 20 anni dalla costruzione, con la proposta emendativa si vuole quindi circoscrivere l'area del potenziale interesse storico, sulla base di criteri oggettivi e conoscibili da parte di tutti gli appassionati. In sostanza il regolamento di funzionamento della lista di salvaguardia del Registro ACI Storico prevede infatti la verifica tecnica dei veicoli aspiranti all'iscrizione, escludendo così quei veicoli che, per mancata manutenzione o degrado, non rispettano i requisiti di storicità richiesti.

L'analisi tecnica del singolo veicolo, come l'uso estremamente moderato del veicolo, non finalizzato ad esigenze di mobilità quotidiana, un'adeguata e costante attività di manutenzione e conservazione, costituiscono ulteriori indici per l'individuazione dei veicoli di reale interesse e valore storico, che si può presumere vengano conservati per reali finalità di collezionismo e di tutela del patrimonio motoristico storico.

Nell'ottica di semplificare le procedure per il riconoscimento della predetta esenzione non sarà più necessario procedere all'annotazione sulla carta di circolazione del certificato di rilevanza storica (CRS) rilasciato dai registri di cui all'art. 60, comma 4 del Cds.

In tal modo si garantisce nei confronti di quei veicoli effettivamente storici la più ampia tutela, l'abbattimento degli oneri economici in abbinamento alla concreta semplificazione del procedimento di esenzione.

Applicando i criteri di storicità previsti dalla lista di salvaguardia di ACI Storico e dal relativo regolamento, soltanto il 20% circa dei veicoli circolanti compresi nella fascia tra i venti e i trenta anni potranno beneficiare della esenzione dal pagamento.

La suddetta iniziativa, quindi, non comporta oneri a carico della Regione ma al contrario un recupero del mancato gettito, dovuto alla attuale ed indiscriminata esenzione di cui beneficiano oggi i veicoli di tale fascia, di circa il 60% ed introduce aspetti di semplificazione in quanto sostiene fattivamente le attuali politiche di transizione ecologica su cui il Paese è impegnato anche con le misure contenute nel PNRR, stimolando un ricambio del parco auto a beneficio della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale dell'automobile.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **“Proposta di legge recante: “Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici.”**

La presente proposta di legge non comporta spese o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale ma al contrario determina un recupero del mancato gettito, dovuto alla attuale ed indiscriminata esenzione di cui beneficiano oggi i veicoli di tale fascia, di circa il 60% ed introduce aspetti di semplificazione in quanto sostiene fattivamente le attuali politiche di transizione ecologica su cui il Paese è impegnato anche con le misure contenute nel PNRR, stimolando un ricambio del parco auto a beneficio della sicurezza stradale e della sostenibilità ambientale dell’automobile.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Disciplina il riordino della normativa in materia di esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali			0
Art. 2	Clausola di invarianza degli oneri finanziari.			
Art.3	Entrata in vigore			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli storici.”

Art. 1

(Esenzione della tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali inseriti nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico)

1. A decorrere dal 01 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli ultraventennali, ovvero i veicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione e che risultano iscritti nel Registro ACI Storico, Ferrari Classiche, Storico Nazionale AAVS, nonché in quelli degli enti e associazioni di cui al comma 4, dell’articolo 60, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).
2. L’esenzione dal pagamento dalla tassa automobilistica di cui al precedente comma è concessa ai veicoli preservati nel loro stato originario ed il cui modello risulta incluso nella lista di salvaguardia del Registro ACI Storico e relativo regolamento, con esclusione di tutti gli altri veicoli compresi nella fascia tra i venti e trenta anni. Per beneficiare della esenzione gli interessati presentano apposita istanza corredata dalla documentazione attestante l’iscrizione nei registri di cui al precedente comma, nonché l’associazione ai registri o enti del soggetto obbligato al pagamento.
3. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, al fine di assicurare la continuità del beneficio, l’acquirente dovrà far pervenire la documentazione relativa alla propria associazione ai registri o enti nelle forme stabilite nei relativi regolamenti di funzionamento.»

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.